



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

ORDINANZA SINDACALE N. 132 DEL 26/10/2022

OGGETTO: L.R. N. 9/2010, DGRT N. 814/2016 - QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE - INDICE DI CRITICITÀ PER LA QUALITÀ DELL'ARIA CON VALORE 1. PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI PM10. APPROVAZIONE PRO

IL SINDACO

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il Decreto legislativo n°155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Visto il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 182 “smaltimento rifiuti” comma 6 bis che prevede che “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni

competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

Vista la Legge regionale n° 9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente” e in particolare:

- L'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
- L'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche.

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n° 44 del 25.06.2008 “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria”;

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” e in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia sanitaria;

Visto il D.lgs. 31.03.1988, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 “, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia sanitaria;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 22 del 17.01.2011 “L.R. 9/2010 art.2, comma 2, lettera g) – Definizione delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico: criteri per l'attivazione dei provvedimenti e modalità di gestione”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12.10.2015 “Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.lgs. 155/2010;

Considerato che la Regione Toscana, con atto deliberativo n. 1182 del 09/12/2015 ha individuato le aree a rischio di superamento dei valori limite della qualità dell’aria per le polveri sottili e per gli ossidi di azoto, tra le quali è inserita anche l’area del territorio del Comune di Viareggio;

Preso atto che le centraline di riferimento per l’area a rischio di superamento denominata “Area Versilia”, sono ubicate nel territorio comunale di Viareggio (centralina: LU-Viareggio), così come indicato nell’Allegato 1 della DGRT n. 1182 del 09/12/2015;

Considerato che per i Comuni inseriti nell’elenco delle aree a rischio, devono prevedere anche gli interventi contingibili, di cui al comma 2, lettera b), dell’art. 12, della L.R. 9/2010, da adottare al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi, così come indicato nell’art. 13 comma 3 della L.R. 9/2010;

Considerato che, al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, il Sindaco, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all’insorgenza del rischio di superamento;

Visto il Piano di Azione Comunale per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, approvato con la deliberazione del Commissario Prefettizio n.34 del 07.09.2016, ai sensi dell’art.42 del D.lgs. n.267/2000, con il quale vengono individuati sia gli interventi strutturali ritenuti idonei a ridurre l’inquinamento atmosferico con effetti permanenti, che quelli contingibili da applicarsi nelle situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge;

Vista la DGR 814 del 01/08/2016 “L.R. 9/2010 “*Norme per la tutela della qualità dell’aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2011*“;

Considerato che al par. 5 dell’allegato A la suddetta DGRT n. 814/2016 prevede che gli

interventi contingibili e urgenti previsti dai PAC dovranno essere suddivisi in due moduli di azione crescente, il primo legato al valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari ad 1, il secondo legato all'indice di criticità della qualità dell'aria (ICQA) pari a 2.

Ritenuto quindi di dover attivare provvedimenti al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n.351/1999 coerente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010, come previsto dal Modulo 1, Parte Quarta della DGR 814/2016, indipendentemente dal numero di superamenti registrati e dalle condizioni metereologiche previste;

Dando atto che, nel caso in cui si verificano le condizioni di criticità indicate nell'Allegato B della DGR 814/2016 (ICQA=2), saranno adottati, a mezzo di specifica ordinanza del Sindaco, ulteriori provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Il rispetto delle disposizioni presenti nell'Ordinanza 694/2010 e vigenti sul territorio comunale relativamente all'obbligo di circolazione nel rispetto del Codice della Strada nonché l'obbligo di spegnimento dei veicoli in sosta in linea alle disposizioni presenti nel Codice della Strada;

INVITA

Dal 1° novembre 2022 fino al 31 marzo 2023, a seguire comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato fine PM10 ed in particolare:

La messa in atto di comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato, quali:

- Contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc.);
- Limitare le accensione di fuochi all'aperto e abbruciamenti di sfalci, potature, residui

vegetali o altro;

- Limitare l'utilizzo di legna in caminetti aperti/stufe tradizionali a meno che questa non sia l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione;
- Utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o mezzi di trasporto non inquinanti negli spostamenti e ad utilizzare in modo condiviso i mezzi privati di spostamento, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carpooling);
- Contenere l'uso dei veicoli maggiormente inquinanti (es. autovetture diesel euro 3 e euro 4, veicoli commerciali diesel euro 2) su tutto il territorio comunale;

INCARICA

La Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

La cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito del Comune di Viareggio e mediante avviso sui quotidiani locali.

AVVERTE

Che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO

Giorgio DEL GHINGARO)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIORGIO DEL GHINGARO in data 26/10/2022